



Integrazioni all'Allegato B alla Dgr n. 1940/2018

Tipo di intervento 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
--

1. SOSTITUZIONE TESTO**Paragrafo 7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

Il paragrafo 7.1 viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA

La domanda deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi Procedurali Generali" (IPG) del PSR e dei manuali AVEPA.

L'erogazione dell'unico acconto pari al 30 %, dell'aiuto concesso, è condizionata alla conclusione della fase 1 – check up del Progetto di Consulenza, per tutti i soggetti che vi hanno aderito.

CORRIGE

La domanda deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi Procedurali Generali" (IPG) del PSR e dei manuali AVEPA.

Il beneficiario può richiedere due acconti per Progetto di consulenza, sino all'importo complessivo del 30% dell'aiuto concesso.

Il primo acconto può essere richiesto al completamento della fase 1– check up per almeno il 25% delle imprese aderenti al Progetto di consulenza.

Il secondo acconto può essere richiesto al completamento della fase 1– check up per tutte le rimanenti imprese aderenti al Progetto di consulenza.

L'acconto è calcolato applicando un'aliquota del 30% al Costo unitario delle consulenze erogate alle imprese aderenti che hanno completato la fase 1 – check up.

Il numero delle imprese aderenti al Progetto di consulenza è determinato al netto delle rinunce comunicate dall'Organismo di consulenza.



02082810

